



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

ART. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
ART. 2 – Finalità e compiti del servizio di Polizia Municipale	pag. 3
ART. 3 – Servizi svolti dalla Polizia Municipale	pag. 4
ART. 4 – Dipendenza del servizio	pag. 4
ART. 5 – Funzioni di polizia giudiziaria	pag. 4
ART. 6 – Funzioni di polizia stradale	pag. 4
ART. 7 – Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza	pag. 5
ART. 8 – Collaborazione con le Forze della Polizia di Stato	pag. 8
ART. 9 – Rapporti esterni	pag. 6
ART. 10 – Rapporto Gerarchico	pag. 6
ART. 11 – Attribuzioni del Comandante	pag. 6
ART. 12 – Responsabilità del Comandante	pag. 7
ART. 13 – Attribuzione degli Operatori	pag. 7
ART. 14 – Accesso al servizio	pag. 8
ART. 15 – Formazione e aggiornamento professionale	pag. 9
ART. 16 – Tipologia del servizio	pag. 9
ART. 17 – Ordini e disposizioni di servizio	pag. 9
ART. 18 – Orari e turni di servizio	pag. 10
ART. 19 – Servizi giornalieri	pag. 10
ART. 20 – Assenze dal servizio	pag. 11
ART. 21 – Servizio a carattere continuativo	pag. 11
ART. 22 – Reperibilità	pag. 11
ART. 23 – Obbligo di intervento e di rapporto	pag. 11
ART. 24 – Efficacia del Servizio “Servizio di Polizia Municipale”	pag. 12

ART. 25 – Mobilità, distacchi, comandi e missioni	pag. 12
ART. 26 – Idoneità fisica	pag. 12
ART. 27 – Norme generali di condotta	pag. 13
ART. 28 – Comportamento in pubblico	pag. 13
ART. 29 – Rapporto con i cittadini	pag. 13
ART. 30 – Divieti vari	pag. 13
ART. 31 – Doveri comuni e comportamenti	pag. 14
ART. 32 – Disciplina	pag. 14
ART. 33 – Rapporto con i superiori	pag. 15
ART. 34 – Reclami	pag. 15
ART. 35 – Obblighi al termine dei servizi	pag. 15
ART. 36 – Segreto d’ufficio e riservatezza	pag. 16
ART. 37 – Saluto	pag. 16
ART. 38 – Presentazione in servizio personale polizia municipale in caso necessità .	pag. 16
ART. 39 – Uniforme	pag. 17
ART. 40 – Servizi in uniforme	pag. 17
ART. 41 – Tessera di riconoscimento	pag. 17
ART. 42 – Strumenti in dotazione e distintivi	pag. 18
ART. 43 – Uso dei veicoli e di altre attrezzature operative	pag. 18
ART. 44 – Numero di matricola	pag. 19
ART. 45 – Dotazione dell’arma e obblighi relativi all’uso	pag. 19
ART. 46 – Responsabilità verso l’Amministrazione e verso terzi	pag. 19
ART. 47 – Riconoscimenti	pag. 19
ART. 48 – Festa del servizio	pag. 20

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le materie previste dagli articoli 4 e 7 della Legge 7 Marzo 1986, nr. 65 e dell'articolo 10 della Legge Regionale 22 Gennaio 1988, nr. 3.
2. E' istituito il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Montese.

Art. 2
Finalità e Compiti del Servizio di Polizia Municipale

1. Il Servizio di Polizia Municipale svolge i compiti inerenti le funzioni di Istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obbiettivi dell'Amministrazione e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo al singolo. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela dei medesimi.
2. Il Servizio di Polizia Municipale adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale, Urbana, Rurale e di polizia Amministrativa previste in capo ai Comuni da Leggi e Regolamenti Statali e Regionali.
3. Il Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la Polizia Stradale e la Polizia Amministrativa, in materia di edilizia, urbanistica, commercio, tutela ambientale, pubblici esercizi, vigilanza igienico – sanitaria ed ittico venatoria;
 - b) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri d'intesa con gli organi competenti;
 - c) adempiere a compiti di Polizia Giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 Marzo 1986, nr. 65;
 - d) assolvere ai compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonchè effettuare accertamenti e rilevazioni, nel quadro dei propri compiti istituzionali o su richiesta degli organi competenti;
 - e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessaria per l'espletamento di attività o di compiti istituzionali del Comune;
 - f) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune;
 - g) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme previste dalla legge, con le forze di Polizia di Stato;
 - h) svolgere attività di educazione stradale ed altre attività di prevenzione secondo le direttive e le modalità impartite; (NB: gli interventi di educazione stradale, in ambito scolastico, avvengono privilegiando le adesioni volontarie degli operatori).

Art. 3
Servizi svolti dalla Polizia Municipale

1. Il Servizio di Polizia Municipale opera al servizio dei cittadini. Le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento, in particolar modo per quanto attiene alle modalità di svolgimento, sono finalizzate a tutelare la sicurezza e l'ordinato svolgimento dei rapporti sociali e, più in generale, a garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi, e gli interessi individuali del singolo.
2. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela degli utenti.

Art. 4
Dipendenza del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Municipale è alle dipendenze del Sindaco, che vi sovrintende. Il Sindaco impartisce direttive generali e vigila sullo svolgimento delle attività del Servizio.
2. Nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza il personale del Servizio, messo a disposizione dal Sindaco, su motivata richiesta, per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, da compiersi nell'ambito delle proprie attribuzioni, dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle eventuali intese fra dette Autorità ed il Sindaco.

Art. 5
Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 5, lett. a), della Legge nr. 65 del 7.3.1986, rivestendo a tal fine la qualifica di - Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, C.P.P.
2. Il personale di Polizia Municipale, in via straordinaria, può espletare compiti specifici di Polizia Giudiziaria, allorchè sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione da parte del Sindaco. In tal caso il personale messo a disposizione dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 6
Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita servizio di Polizia Stradale, consistente in:
 - a) prevenzione, accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale, indagini, rapporti e quant'altro è previsto dal D.L. 30.04.92 nr. 285 e successive modificazioni;
 - b) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico;

- c) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
2. Il personale di Polizia Municipale può inoltre intervenire in operazioni di soccorso automobilistico e stradale.

Art. 7
Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

1. Il personale di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
2. Il Sindaco provvede d'ufficio alla comunicazione al Prefetto, per il conferimento della relativa qualifica, dei nominativi del personale assunto in servizio, al fine di provvedere all'accertamento dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge.
3. Di ciò dovrà darsi esplicita menzione nei bandi di concorso di reclutamento di personale dell'area della vigilanza esplicando altresì l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza e delle relative qualità, ai sensi dell'art. 5, comma 5[^], della Legge 7.3.1986, nr. 65.
4. La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, una volta conferita, può venir meno soltanto per la perdita di uno dei requisiti soggettivi sopra richiamati.
5. Al relativo accertamento provvede il Prefetto con proprio provvedimento, sentito il Sindaco.
6. Non sono ammesse ipotesi di rinuncia volontaria alla qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 8
Collaborazione con le forze della Polizia di Stato

1. In via ordinaria, il personale di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, nell'ambito del territorio comunale, esercita le relative funzioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, e collabora, nei limiti della propria preparazione e del proprio equipaggiamento, con le forze di Polizia dello Stato, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. In via straordinaria, esso può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, eccedenti le competenze ordinarie, allorchè sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione del Sindaco.
3. Il Sindaco può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, in seguito ad intese appositamente formulate per attività ricorrenti.

Art. 9
Rapporti Esterni

1. Tutte le richieste di intervento degli Uffici Comunali competenti per materia sono, di norma, rivolte al Comandante.
Agli operatori è fatto divieto di corrispondere direttamente alle richieste, salvo i casi di estrema necessità.
Quando i medesimi abbiano dovuto assolvere ad una straordinaria ed indispensabile urgenza non per la normale via gerarchica, sono tenuti a darne notizia al più presto al Comandante.

Art. 10
Rapporto gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Municipale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti: a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa e a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso, se fatto nello stesso Comune, o, in subordine l'età. A tali fini l'anzianità è determinata dal servizio prestato presso la Polizia Municipale, anche presso altri Comuni.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal superiore, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Art. 11
Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e dell'utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 07.03.1986, nr. 65.
2. In conformità agli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante:
 - a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi;
 - b) emana direttive e disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio;
 - c) interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio;
 - e) dispone l'assegnazione del personale dipendente assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - f) cura, di norma, le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - g) rappresenta il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Montese nei rapporti

interni ed esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche.

- h) predispone ed elabora programmi di attività e piani di intervento operativo nei vari settori in cui si articolano i Servizi;
- i) predispone, in eventuale collaborazione con Uffici e Servizi comunali competenti, gli atti ed i provvedimenti attinenti all'ordinamento ed all'organizzazione del Servizio, alle relative modifiche, nonché attinenti all'espletamento delle funzioni di competenza del Corpo stesso, curandone poi la trasmissione all'organo competente all'adozione.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Comandante è sostituito dall'appartenente al Servizio con qualifica più elevata presente in servizio.

Si rinvia, comunque, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, alle vigenti norme in materia di attribuzioni dei Responsabili, nonché in materia di organizzazione.

Art. 12 **Responsabilità del Comandante**

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Municipale è responsabile delle funzioni attribuitegli come descritto nel precedente art. 11, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici e delle attività cui è preposto.

In particolare è responsabile:

- a) dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi di massima formulati dagli Organi competenti, nonché dell'esecuzione degli atti degli Organi stessi;
- b) del conseguimento dei risultati dell'azione del Servizio in termini di rapporto tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti.

2. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività del Servizio sono contestati al Comandante dal Sindaco.

Art. 13 **Attribuzione degli operatori**

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 5 della Legge 7.3.1986, nr. 65, preminenti attribuzioni degli Agenti di P.M. sono:

- a) disciplinare e controllare la circolazione stradale; agevolare lo scorrimento prevenendo, per quanto possibile, gli incidenti; prevenire e reprimere le infrazioni; inoltrare al comando le proposte ritenute utili ai fini di una migliore viabilità;
- b) su disposizione del Comando, svolgere accertamenti relativi ai servizi comunali, riferendo conformemente ai quesiti posti;
- c) sorvegliare e tutelare il patrimonio comunale per assicurare la buona conservazione;
- d) prestare soccorso ed assistenza a chi ne abbia bisogno;
- e) esercitare, nelle zone assegnate, il controllo dell'osservanza delle norme in materia di circolazione stradale, di Polizia Urbana e Rurale, di Annona, di commercio, di igiene (per le competenze non attribuite ai Vigili Sanitari dipendenti dell'USL) e delle altre materie contenute nei Regolamenti Comunali, nella Legislazione

- nazionale ed in quella regionale;
- f) informare il Comando di ogni intervento straordinario operato e dei conseguenti provvedimenti adottati.
2. Oltre alle suddette funzioni, spetta agli agenti di Polizia Municipale l'attività di notifica a richiesta dell'Amministrazione, dello Stato e di altri Enti Pubblici, nell'intesa che tali funzioni dovranno essere svolte in via straordinaria e, comunque, non prevalente.

Art. 14 **Accesso al Servizio**

1. Per l'accesso al servizio di Polizia Municipale sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) diploma di qualifica professionale;
 - b) possesso della patente di categoria A e B (ai sensi del Decreto Legislativo 10.09.1993, nr. 360 sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26.04.1988, per la guida dei motocicli). Il candidato dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di accettare di condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Servizio;
 - c) idoneità fisica all'impiego ed eventualmente attitudinale (l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire l'espletamento della prova attitudinale prima dello svolgimento della prova scritta);
 - d) possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell'art. 5 della Legge 07.03.1986, nr. 65 per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza:
 - non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici

Possesso dei seguenti requisiti fisici:

- normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
- acutezza visiva. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti senza correzioni di lenti: miopia ed ipermetropia - tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico - tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio;
- percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

I sopra citati requisiti fisici vengono accertati prima della nomina in ruolo da un Sanitario nominato dalla competente U.S.L. - L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare tale accertamento in qualsiasi momento.

Art. 15 **Formazione e aggiornamento professionale**

1. I vincitori dei concorsi per l'accesso al Servizio di Polizia Municipale sono tenuti a

frequentare, durante il periodo di prova, quanto agli agenti, specifici corsi di prima formazione al lavoro, quanto al restante personale, corsi di qualificazione professionale.

2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente mediante corsi dedicati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
3. Viene altresì assicurato l'addestramento fisico volontario, teso a migliorare le condizioni generali degli appartenenti al Servizio, al fine anche di garantire migliori possibilità di difesa personale.

Art. 16 Tipologia del servizio

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Municipale:
 - a) Servizi appiedati.
 - b) Servizi a bordo di veicoli.
 - c) Servizi interni.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando. Gli operatori muniti di radio sono tenuti a mantenere costantemente l'ascolto radio con il Comando.
3. I servizi interni attengono a compiti amministrativi. Ai servizi interni di istituto è addetto personale appartenente al Servizio. Ai servizi interni di carattere prettamente amministrativo può essere assegnato, dall'Amministrazione Comunale, personale di idoneo profilo professionale.

Art. 17 Ordini e disposizioni di servizio

1. Il Comandante o chi ne fa le veci, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e la esecuzione del servizio di Polizia Municipale per i vari settori di attività. Nell'ordine di servizio vengono indicate modalità di espletamento, contingente da impegnare, equipaggiamenti e mezzi, responsabile dell'operazione e finalità da perseguire.
2. Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il Comandante dirama apposite disposizioni.
3. Gli ordini di servizio e le disposizioni debbono essere raccolte a cura dei responsabili dei vari servizi e tempestivamente illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire gli elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 18
Orario e turni di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio osservano l'orario di lavoro settimanale stabilito per il personale comunale dal Regolamento Organico e dalla disciplina nazionale collettiva del rapporto di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali.
2. Relativamente alla regolamentazione dell'articolazione dell'orario giornaliero (turnazioni), del lavoro straordinario, nonché delle modalità di partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento, ecc...., si rinvia a quanto stabilito per il restante personale comunale.
3. I turni di servizio sono, di norma, articolati sulle sei ore giornaliere, fatte salve le competenze organizzative del Comandante.
4. Quando particolari situazioni contingenti di servizio lo richiedano, i componenti del servizio sono tenuti a prestare la loro opera, su ordine del Comandante e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, per un orario superiore a quello indicato o in turni diversi da quelli normali.
5. In caso di urgenza il Comandante provvederà ad informare, non appena possibile, il Sindaco degli ordini impartiti.
6. In tali casi la prestazione sarà compensata (con pagamento o recupero) quale lavoro straordinario, nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico e dalle vigenti norme della disciplina nazionale del rapporto di impiego del comparto.
7. Relativamente alla regolamentazione delle giornate di riposo e festività infrasettimanali, si rinvia a quanto previsto negli accordi sindacali e regolamenti del Comune.
8. Tutto il personale è utilizzato per l'espletamento dei compiti di istituto, anche nei turni serali; è escluso il personale femminile durante il periodo di gravidanza, ai sensi della Legge 30.12.1971, nr. 1204, "Tutela delle lavoratrici madri".

Art. 19
Servizi giornalieri

1. I servizi giornalieri sono organizzati dal Comandante, il quale verifica e controlla direttamente o tramite i responsabili dei vari servizi.

Art. 20
Assenze dal Servizio

1. I componenti il Servizio di Polizia Municipale che per qualsiasi motivo sono costretti a rimanere assenti dal Servizio, devono darne comunicazione al Comando il più presto possibile e comunque prima dell'inizio del proprio turno di lavoro.

2. In caso di malattia si rinvia a quanto stabilito dai vigenti contratti di lavoro.

Art. 21

Servizi a carattere continuativo

1. Nel caso di servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Art. 22

Reperibilità

1. Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, o in presenza di fatti eccezionali, può essere attivato l'istituto della reperibilità ai sensi della normativa vigente.
2. A tal fine il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

Art. 23

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri connessi alle funzioni di cui all'art. 5 Legge 07.03.1986 nr. 65, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile e non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al servizio deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia. L'intervento è comunque obbligatorio in caso di incidente stradale o di infortunio.
3. Qualora l'appartenente al Servizio si trovi ad intervenire fuori servizio, in compiti d'istituto, dovrà fare sollecito e dettagliato rapporto al Comando.

Art. 24

Efficacia del servizio " Servizio di P.M. "

1. Il Comandante informa periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi di Polizia Municipale e sulla loro efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.

Art. 25
Mobilità, distacchi, comandi e missioni

1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Servizio di Polizia Municipale è quello del Comune.
2. L'assegnazione del personale del Servizio è effettuata dal Comandante, nell'ambito della normativa concernente la mobilità, in relazione alle specifiche necessità dei servizi.
3. Il distacco ed il comando di appartenenti al Servizio è consentito soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di Polizia Municipale.
4. I distacchi e i comandi di cui al comma precedente sono disposti con appositi atti deliberativi e ne va data comunicazione al Prefetto.
5. Gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale, nei seguenti casi:
 - a) ai fini di collegamento e rappresentanza, su autorizzazione del Comandante;
 - b) per soccorso in caso di calamità e disastri; ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, su autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato. In tal caso esse sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra gli enti interessati e di essa va data preventivamente comunicazione al Prefetto.
6. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa del singolo appartenente al Servizio durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio del Comune di appartenenza.
In tal caso l'addetto di Polizia Municipale dovrà mantenersi in costante contatto con il Comando per la necessaria assistenza operativa e, al termine dell'operazione, redigere dettagliato rapporto al Comando.

Art. 26
Idoneità fisica

1. Relativamente ai casi di inabilità fisica, nonché ai controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio, si rinvia alla vigente normativa contrattuale.

Art. 27
Norme generali di condotta

1. Il personale del Servizio di Polizia Municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

2. Esso deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'Amministrazione ed al Servizio.

Art. 28 **Comportamento in pubblico**

1. L'appartenente al Servizio quando è in servizio deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
2. Quando opera in abito civile, e cioè nei soli casi di cui al comma 2 dell'art. 40 del presente regolamento, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione e non deve dilungarsi in discussioni con cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio.

Art. 29 **Rapporto con i cittadini**

1. Il rapporto con i cittadini deve avvenire secondo forme e modi di assoluta correttezza, imparzialità e cortesia. Occorre evitare comportamenti lesivi della dignità e del rispetto altrui, in modo tale da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali. In particolare la contestazione delle infrazioni deve avvenire in termini sintetici, utilizzando modi educati ed evitando apprezzamenti personali ed atteggiamenti polemici.

Art. 30 **Divieti vari**

1. E' assolutamente proibito al personale della Polizia Municipale chiedere o accettare compensi, regali o servizi gratuiti da enti o privati a qualsiasi titolo.
2. Gli operatori non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della stesura o della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
3. E' fatto divieto, agli appartenenti alla Polizia Municipale, durante i servizi comandati, di instaurare colloqui con cittadini, se non per ragioni di servizio e per il tempo a ciò strettamente necessario; di allontanarsi dall'itinerario o luogo assegnato, così da essere sempre reperibili e consentire il controllo; di sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio e per il tempo minimo indispensabile.
4. Nello svolgere attività di servizio a diretto rapporto con cittadini ed utenti e durante il

servizio di regolamentazione del traffico, agli addetti alla Polizia Municipale è fatto divieto di fumare.

5. E' altresì vietato, durante il servizio, trasportare pacchi, involucri e quanto altro che non sia materiale riguardante l'ufficio o, comunque l'Amministrazione Comunale.

Art. 31 **Doveri comuni e comportamenti**

1. Agli appartenenti alla Polizia Municipale fanno capo, altresì, i seguenti doveri generali:
 - a) adempiere al servizio con corretto contegno, scrupolosità e fermezza, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive dell'Amministrazione e delle disposizioni impartite dai superiori;
 - b) comunicare al diretto superiore o, in sua assenza, al responsabile di turno, qualsiasi fatto rilevante od eccezionale manifestatosi durante il servizio. Appena possibile e dopo il disbrigo di eventuali compiti prioritari, il personale interessato deve provvedere a stilare dettagliata relazione. Tale procedura è peraltro da adottarsi in ogni caso in cui viene fatto uso della forza o delle manette, o sia estratta l'arma;
 - c) prestare soccorso e assistenza ai cittadini in caso di necessità legate alla sicurezza ed all'incolumità delle persone;
 - d) esercitare attività preventiva per la formazione e la sensibilizzazione dei cittadini all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, allo scopo di prevenire le infrazioni.

Nell'attività operativa il personale di Polizia Municipale tiene presente che la sua primaria funzione ha carattere preventivo ed educativo, riservando l'azione repressiva alle ipotesi di fatti certi e nella fragranza delle violazioni perseguibili a termini di legge.

Art. 32 **Disciplina**

1. La buona organizzazione e l'efficacia del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri di ufficio.
2. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio sono impostati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Art. 33 **Rapporto con i superiori**

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono tenuti ad uniformarsi alle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65 del 7.3.1986. Sono

altresì tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici a norma del presente Regolamento.

2. Le disposizioni devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro ai quali sono dirette.
3. Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti, l'addetto di Polizia Municipale dovrà chiedere istruzioni al superiore gerarchico il quale assume la responsabilità delle istruzioni impartite. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superare i medesimi ostacoli con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizio al servizio e di ciò dà notizia al superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
4. In caso di disposizioni ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza. Pertanto l'addetto che riceva dal proprio superiore un ordine ritenuto palesemente illegittimo deve farne rimostranza motivata allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. A tal fine e per i casi in cui la necessità di provvedere con immediatezza non consenta l'adozione della procedura di cui sopra, è da considerarsi quale formale reiterazione dell'ordine la conferma verbale del medesimo, con conseguente annotazione sul "brogliaccio" giornaliero. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato per legge penale.

Art. 34 Reclami

1. Ogni appartenente al Servizio può inoltrare al Comandante ed al Sindaco, reclami scritti, di interesse personale o collettivo, concernenti il servizio. Il reclamo va inviato, per conoscenza al diretto interessato ove menzionato.
2. Ai reclami dovrà essere fornita adeguata risposta scritta entro 30 giorni.

Art. 35 Obblighi al termine dei servizi

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Art. 36 Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Si applica, come per gli altri dipendenti, l'art. 15 della Legge nr. 86/90, che ha sostituito l'art. 326 del codice penale e che così recita:

"Art. 326 - (Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio).

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni."

2. E' inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza e numero telefonico.

Art. 37 Saluto

1. Il saluto è la manifestazione della correttezza del personale in divisa. Il saluto reciproco è espressione di cortesia.
2. Il personale della Polizia Municipale è tenuto a rendere il saluto alla Bandiera, al Gonfalone, alle Salme, alle Autorità Civili, Militari e Religiose con le modalità previste per le Forze Armate.
3. Nelle manifestazioni pubbliche il saluto è d'obbligo anche fra gli appartenenti agli altri Servizi di Polizia e delle Forze Armate.
4. Nelle cerimonie deve essere mantenuto un comportamento impeccabile e formalmente ineccepibile nel rispetto del protocollo e dalle disposizioni impartite e ricevute.

Art. 38

Presentazione in servizio del personale di Polizia Municipale in caso di necessità

1. Nel caso di avvenimenti di eccezionale gravità, tali da mettere in pericolo la salute, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, il personale del Servizio chiamato dal Comando, in relazione alla necessità, ha l'obbligo di presentarsi immediatamente.

Art. 39 Uniforme

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme del Servizio di Polizia Municipale sono quelle determinate dall'allegato A) alla Legge Regionale 22.01.1988 nr. 3.
2. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme impeccabile e

conforme alle disposizioni impartite.

3. I superiori sono tenuti a controllare quanto sopra ed in caso di difformità provvedono ad invitare l'operatore ad allontanarsi dal servizio ed a ripresentarsi con l'uniforme in regola, recuperando il tempo perduto.

Art. 40 **Servizi in uniforme**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale prestano servizio in uniforme, secondo le prescrizioni stabilite dal Comando.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizioni del Sindaco o del Comandante, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-operativo.

Art. 41 **Tessera di riconoscimento**

1. Agli appartenenti al servizio di Polizia Municipale è rilasciata dal Sindaco una tessera di riconoscimento plastificata, che certifica l'identità e la qualifica della persona, nonché gli estremi dei provvedimenti del Sindaco di assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, quarto comma, D.M. 04.03.1987, nr. 45 e del decreto Prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. Essa reca inoltre la foto in uniforme del titolare, a capo scoperto, da rinnovarsi con decorrenza quinquennale, la sua firma e quella del Sindaco, nonché il timbro del Servizio.
2. Gli appartenenti al Servizio in servizio esterno, sia, in uniforme che in abiti civili, sono tenuti a recare con sé la tessera di riconoscimento.
3. La tessera deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nei casi in cui il servizio è prestato in abito civile.
4. La tessera va restituita all'atto di cessazione del servizio e ritirata a seguito di sospensione dal servizio.
5. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di Polizia ed al Comando, lo smarrimento o la sottrazione del documento.

Art. 42 **Strumenti in dotazione e distintivi**

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione sono conformi a quanto previsto all'allegato D) della Legge Regionale 22.01.1988, nr. 3.
2. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta dal

Comandante con ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comando.

3. E' fatto obbligo di denunciare ai competenti organi di Polizia ed al Comando lo smarrimento e la sottrazione del distintivo di riconoscimento individuale (placca), nonché di quello di cui al D.L. 30.04.1992 nr. 285. E' altresì fatto obbligo di denunciare lo smarrimento e la sottrazione dei blocchetti di ricevuta, nonché dei verbali e dei preavvisi. E' altresì fatto divieto di utilizzare i veicoli ed ogni altra strumentazione tecnica in dotazione al Servizio da parte di persone non appartenenti allo stesso.
4. I distintivi di riconoscimento e di grado sono rispettivamente conformi a quelli contemplati agli allegati B) e C) della Legge Regionale 22.01.1988, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43

Uso dei veicoli e di altre attrezzature operative

1. Il personale di Polizia Municipale è tenuto all'uso di tutti i veicoli in dotazione al Servizio, secondo le disposizioni impartite e l'organizzazione del servizio, salvo che particolari condizioni di salute, documentate da apposita certificazione medica, rendano impossibile l'uso di determinati veicoli. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni in vigore al momento della nomina.
2. I veicoli del Servizio di Polizia Municipale e le altre attrezzature in dotazione devono essere usati con la massima cura e strettamente per ragioni di servizio, quando ne sia giustificato l'impiego, attenendosi alle disposizioni impartite dal Comando.
3. Gli operatori provvedono alla tenuta giornaliera del Libro di Viaggio in dotazione ad ogni mezzo, compilandolo in ogni sua parte e trascrivendovi i propri dati di identificazione e il turno di servizio, così come stabilito dalle disposizioni interne di servizio.
4. L'uso della radio deve essere essenziale, conciso e limitato alla necessità.
5. Gli operatori non possono abbandonare l'ascolto della radio, se non previa comunicazione alla sala operativa e per giustificati motivi.
6. Il personale ha l'obbligo di denunciare immediatamente ai responsabili di servizio incidenti o guasti ai veicoli o attrezzature in uso.
7. In caso di incuria il personale è sanzionato come previsto dalla normativa disciplinare.

Art. 44

Numero di matricola

1. Ad ogni operatore di Polizia Municipale viene assegnato un numero di matricola indicato

nell'apposito fregio che deve costituire elemento integrante dell'uniforme. Detto numero identifica il componente del Servizio nel sistema meccanografico della procedura sanzionatoria relativa alle violazioni del Codice della Strada ed è obbligatorio su ogni documento di stretta competenza. La determinazione del numero di matricola avviene a mezzo di graduatoria formulata in base ai criteri di cui al comma 1, dell'art. 10 del presente Regolamento, tenendo conto della qualifica funzionale e dell'anzianità di grado. A tali fini l'anzianità è determinata esclusivamente dal servizio prestato nella Polizia Municipale.

Art. 45

Dotazione dell'arma e obblighi relativi all'uso

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale, cui è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, portano l'arma fornita dall'Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 4.3.1987, nr. 145.
2. La responsabilità per l'uso non corretto dell'arma e/o delle manette, ricade esclusivamente sull'operatore, per cui, oltre alle eventuali sanzioni di carattere penale, il medesimo potrà incorrere in quelle disciplinari. In tal caso l'Amministrazione Comunale comunicherà al Prefetto l'infrazione commessa ed i relativi provvedimenti adottati, per quanto di competenza, in ordine alla qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 46

Responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi

1. Si rinvia alle norme vigenti e per tutti i dipendenti comunali, in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.

Art. 47

Riconoscimenti

1. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale che si siano particolarmente distinti per, impegno, diligenza, capacità professionale o per atti eccezionali di merito, oltre a quanto previsto dal Regolamento Organico Generale per il personale del Comune, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti, anche in seguito a segnalazione del Comandante:
 - a) nota di merito;
 - b) elogio scritto;
 - c) encomio semplice del Sindaco. Viene conferito, come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che va oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;
 - d) proposta di ricompensa al valor civile per gli atti di particolare coraggio;
 - e) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale. Viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità

professionali e non comune determinazione operativa.

2. La concessione dei riconoscimenti è annotata sullo stato di servizi del personale interessato. I riconoscimenti di cui ai punti c), d) ed e) costituiscono titolo valutabile nei concorsi interni e pubblici, con riferimento all'Area di Vigilanza e all'interno dei titoli vari (curriculum).

Art. 48
Festa del Servizio

1. La festa di San Sebastiano martire, patrono degli agenti di Polizia Municipale, è solennizzata con una cerimonia predisposta ed organizzata dal comandante e dai componenti il Servizio.